

SORVEGLIANZA SU SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO (Livello Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area di intervento E – Programma/attività E9)

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE/1069/2009 E UE/142/2011. PIANO 2015-2019 – ANNO 2019

L'attività di controllo ufficiale sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale ha assunto negli ultimi anni una notevole importanza e non si disgiunge dalle altre attività di controllo previste dal Piano regionale integrato sulla sicurezza alimentare, riguardando in modo trasversale tutte le Aree funzionali veterinarie.

Dagli utilizzi più tradizionali dei sottoprodotti e dei prodotti derivati (alimentazione animale e petfood), si sono sviluppati, negli ultimi anni, nuovi indirizzi di valorizzazione rivolti ad un maggiore sfruttamento di tali risorse in ambito agronomico e, soprattutto nel recupero energetico. Ne deriva contestualmente un innalzamento del livello di attenzione dei Servizi su tematiche meno "tradizionali" e più complesse (anche per gli aspetti ambientali ed agronomici che queste rivestono).

Inoltre, si rileva l'aumento esponenziale di attività "registrate" che richiedono, comunque un livello di attenzione e di considerazione maggiori del passato (**trasportatori, commercianti, intermediari, utilizzatori agricoli di fertilizzanti organici/ammendanti**). **La recente ispezione FVO in Italia ha evidenziato una carenza dell'attività di controllo ufficiale su questi ambiti, che dovrà necessariamente essere incrementata.**

Inoltre, una particolare attenzione dovrà essere riservata agli impianti di biogas di recente attivazione, agli impianti di combustione e cogenerazione (che utilizzano SOA), alle attività di commercio all'ingrosso di fertilizzanti organici/ammendanti contenenti SOA, nonché alle aziende agricole detentrici animali produttori di alimenti, che detengono ed utilizzano fertilizzanti organici/ammendanti contenenti SOA.

La recente normativa comunitaria in tema di SOA ha introdotto nuovi concetti di analisi del rischio relativi ai sottoprodotti, in particolare i concetti di "starting point", di "end point" e, analogamente al settore degli alimenti, di "registrazione" di talune attività considerate a minor rischio sanitario. Il Reg. CE/1069/2009 e il Reg. UE/142/2011, concorrono, tra l'altro, a risolvere i problemi legati a:

- mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione. In precedenza non era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non si applicassero più le prescrizioni del Regolamento;
- categorizzazione dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi;
- disciplina autorizzativa di taluni locali, che pur rientrando nell'ambito d'applicazione del Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui SOA e della legislazione ambientale);
- alcune deroghe importanti che il Regolamento attuale non prende in considerazione (impatto SOA per la ricerca, catastrofi naturali, ecc.).

Le linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute (Rep. Atti 20/CU del 07/02/2013), in sostituzione del precedente Accordo Stato Regioni del 1 luglio 2004 sono state recepite dalla Regione Piemonte con DGR 18-6184 del 29/07/2013, a cui si rimanda.

In ogni caso, le Linee Guida sul controllo ufficiale ai sensi dei Regg. 882/2004 e 854/2004 (Allegato 2 Tabella B), approvate in Conferenza Stato regioni il 10/11/2016 hanno ravvisato la necessità di continuare a pianificare i controlli ufficiali secondo una preventiva valutazione e analisi del rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

Si rende quindi necessario mantenere una puntuale classificazione in base al rischio degli impianti presenti sul territorio, in funzione alle diverse tipologie di attività svolte, in modo da:

- determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
- controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

Si riconferma, pertanto, lo strumento utilizzato finora per la classificazione degli stabilimenti in base al rischio (foglio di calcolo in excel, completato da un'intestazione che deve riportare i dati anagrafici identificativi dello stabilimento). Lo stabilimento è posto in una delle tre classi di rischio individuate:

<30: rischio basso, da 30 a < 45: rischio medio, da 45: rischio alto

I criteri e le istruzioni operative di dettaglio ai fini di ottenere una classificazione omogenea sono descritte nell'Allegato 2 Tabella B delle Linee Guida sul controllo ufficiale ai sensi dei Regg. 882/2004 e 854/2004, approvate in Conferenza Stato regioni il 10/11/2016.

Le tabelle seguenti evidenziano le frequenze dei controlli in funzione del nuovo quadro regolamentare.

Programmazione dell'attività di controllo sull'applicazione del Regolamento CE/1069/2009

1. Controlli da effettuare nelle fasi di produzione dei sottoprodotti di origine animale

Queste verifiche completano i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari, strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all'ingrosso di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale (macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi frigoriferi, ecc.), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche.

La frequenza minima dei controlli è pertanto riconducibile alle frequenze stabilite sugli impianti produttori di alimenti ed affidate al personale dei Servizi di Area B delle ASL.

In particolare la vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti nei luoghi di loro produzione deve riguardare almeno:

- la verifica dell'esistenza, nel piano di autocontrollo, di una specifica procedura per la gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- la corretta identificazione dei contenitori (da ricordare il cambiamento del codice colore per i materiali di Categoria 1, da rosso a nero, in tutte le fasi di raccolta, deposito e trasporto);
- le modalità di raccolta e conservazione dei sottoprodotti di origine animale in attesa del loro smaltimento;
- il controllo dei documenti commerciali e del registro delle partite spedite, di cui all'art. 22 del Reg. CE/1069/2009, qualora previsto (nelle nuove linee guida applicative del 07/02/2013, vengono, infatti, mantenute le deroghe già previste dalla Accordo Stato Regioni del 1/7/2004).

2. Controlli in fase di trasporto, deposito, trasformazione, utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

Unità soggette a controllo (al 31/12/2018)

CAT.	TIPOLOGIE DI IMPIANTI RICONOSCIUTI Reg. CE/1069/2009	N° IMPIANTI
1	Magazzinaggio prodotti derivati ex art. 24 j)	0
2	Magazzinaggio prodotti derivati ex art. 24 j)	0
3	Magazzinaggio prodotti derivati ex art. 24 j)	14
1	Magazzinaggio/transito SOA prodotti freschi ex art. 24 i)	22
2	Magazzinaggio/transito SOA prodotti freschi ex art. 24 i)	1
3	Magazzinaggio/transito SOA prodotti freschi ex art. 24 i)	11
1	Magazzinaggio/transito SOA con manipolazione ex art 24 h)	5
2	Magazzinaggio/transito SOA con manipolazione ex art 24 h)	0
3	Magazzinaggio/transito SOA con manipolazione ex art 24 h)	14
1	Trasformazione ex art. 24 a)	2
2	Trasformazione ex art. 24 a)	0
3	Trasformazione ex art. 24 a)	6
3	Produzione petfood (solo da SOA trasformati) ex art 24 e)	6
3	Produzione petfood (anche da SOA non trasformati) ex art 24 e)	9
2	Produzione fertilizzanti ex art. 24 f)	1
3	Produzione fertilizzanti ex art. 24 f)	4
2	Biogas ex art. 24 g)	39
3	Biogas ex art. 24 g)	10
1-2-3	Inceneritore e coinceneritore ex art. 24 b) e c)	0
1-2-3	Inceneritore a bassa capacità ex art. 24 b) e c)	11
1-2-3	Impianto di combustione o cogenerazione ex art 24 d)	10
TOTALE IMPIANTI RICONOSCIUTI		165

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA' REGistrate Reg. CE/1069/2009	N° ATTIVITA'
3	API -Sottoprodotti dell'apicoltura	2
3	BHHP -Lavorazione corna	1
1	GATRP -Trofei e tassidermia	4
2	GATRP -Trofei e tassidermia	2
3	GATRP -Trofei e tassidermia	5
3	INTERM -Manipolazione prodotti intermedi	5
2-3	OTHER -Altri impianti tecnici	2
3	PHAR -Farmaci, diagnostici, dispositivi medici	14
3	ROTHER -Altri operatori registrati (Az. Agr. con animali, utilizzatori di fertilizzanti organici con SOA)	3
3	TAN -Conceria	2
1	TRADER -Commercianti	7
2	TRADER -Commercianti	5
3	TRADER -Commercianti	18
2	TRADER -Commercianti fertilizzanti	6
3	TRADER -Commercianti fertilizzanti	18
1	TRANS -Trasportatori	27
2	TRANS -Trasportatori	27
3	TRANS -Trasportatori	35
3	UCOSM -Cosmetica	2
3	WHBF -Lana,peli,setole suino,piume,parti piume/piumino	9
1	Usi in deroga - UNEC -Utilizzo per uccelli necrofagi	3
2	Usi in deroga - UNEC - Utilizzo per uccelli necrofagi	1
2	Usi in deroga - UDOG -CANILI, RIFUGI	2
3	Usi in deroga - UDOG -CANILI, RIFUGI	5
2	Usi in deroga - URBP -Utilizzo per rettili e rapaci	2
3	Usi in deroga - URBP -Utilizzo per rettili e rapaci	1
2	Usi in deroga - UWILD -Utilizzo per animali selvatici	2
3	Usi in deroga - UWILD -Utilizzo per animali selvatici	3
2	Usi in deroga - UNINSE – Utilizzo vermi per humus	1
2	Usi in deroga - UZOO -Zoo, circo	4
3	Usi in deroga - UZOO -Zoo, circo	4
1-2-3	Usi in deroga - UDER -Utilizzo per ricerca	11
3	Usi in deroga - OTHER –Altri usi speciali in alimentazione animale	1
3	Usi in deroga - OTHER -Produzione oleina da paste saponose	1
TOTALE ATTIVITA' REGISTRATE		235

Lo schema seguente stabilisce le frequenze annuali dei controlli in relazione alle categorie di rischio dei singoli stabilimenti, preventivamente calcolate con le modalità citate nei precedenti paragrafi e conformi alle frequenze minime previste dal Ministero della Salute.

Frequenza minima dei controlli presso le attività degli stabilimenti riconosciuti/registrati ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 (conforme alle LL.GG. 882/2004 e 854/2004 del 10/11/2016)

		FREQUENZE DEI CONTROLLI					
		ISPEZIONI			AUDIT		
Reg. 1069/2009	Tipologia impianto	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso
Art. 24 (a)	Trasformazione	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Biennale		
Art. 24 (b)	Inceneritore	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (c)	Coincenerimento	Mensile	Bimestrale	Quadrimestrale	Biennale		
Art. 24 (d)	Uso come combustibile	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (e)	Produzione petfood (1) (2)	Bimestrale	Trimestrale	Semestrale	Biennale		
Art. 24 (f)	Produzione fertilizzanti	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (g)	Compostaggio/Biogas	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (h)	Magazzinaggio con manipolazione (dopo raccolta)	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (i)	Magazzinaggio sottoprodotti	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (l)	Magazzinaggio di prodotti derivati	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 17(1), 18(1)a, 18(1)b, 18(1)c, 18(1)d, 18(1)e, 18(1)f, 18(1)g, 18(1)h, 18(1) e, 18(2) a, 18(2) b	Utilizzatori di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per scopi specifici, che sono registrati ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009	Annuale					
Art. 23	Stabilimenti e impianti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi	Annuale					
Art. 23	Altri operatori registrati	Annuale					

(1) Impianti di petfood che introducono e trasformano sottoprodotti freschi.

(2) In merito agli impianti di petfood che introducono prodotti già trasformati da altri stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/2009, l'attività di controllo ufficiale ricade nella programmazione relativa ai mangimifici

Queste frequenze rappresentano un'indicazione di minima, suscettibile di variazioni in incremento nell'ambito della programmazione aziendale dell'attività di controllo dei Servizi Veterinari territorialmente competenti, in funzione delle dimensioni dell'impianto o dell'attività, della valutazione e dell'analisi dei rischi, nonché delle garanzie offerte dall'impresa in base ai contenuti ed all'applicazione del piano di autocontrollo aziendale.

Al fine di consentire di verbalizzare/evidenziare i principali risultati del controllo posto in essere, si continueranno ad utilizzare due tipologie di verbali, che dovranno essere controfirmati dal personale dell'impresa presente all'ispezione al termine di ogni intervento di controllo (Allegato 12.2: Verbale ispettivo 1069 e Allegato 12.3: Verbale audit 1069). In ogni caso di **rilevamento di non conformità**, dovrà, inoltre, essere sempre compilata l'apposita scheda, riportante modalità e tempi di risoluzione (Allegato 12.4: Scheda NC 1069)

Per quanto attiene le attività di ispezione, qualora le stesse abbiano una frequenza superiore a quadrimestrale, non è obbligatorio che ad ogni accesso vengano effettuate tutte le verifiche indicate nel verbale Vis1774. Tuttavia si ritiene necessario svolgere sistematicamente le seguenti verifiche:

- a. Verifica corretta gestione materiali in ingresso
- b. Verifica corretta gestione prodotti finiti o dei materiali/prodotti depositati
- c. Verifica del rispetto dei parametri di processo
- d. Verifica del registro delle partite di sottoprodotti

Si rimanda alle singole programmazioni aziendali, la scelta della modalità operativa più opportuna e compatibile con le esigenze del Servizio.